

(N. 681)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1954 (V. Stampato N. 970)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(VILLABRUNA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1954

Nuove disposizioni in materia di indennità
per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, contenente nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, è abrogato.

La Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, continuerà a funzionare fino alla definizione di tutti i reclami pendenti.

Art. 2.

Gli acconti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, potranno essere concessi, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli stessi, previo conforme parere della Commissione di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Art. 3.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, è modificato come segue:

« Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio,

LEGISLATURA II - 1953-54 - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo articolo 3, la quale determina, in via definitiva, la indennità da corrispondere all'interessato ».

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione di cui al precedente articolo 1 sono adottate a maggioranza dai membri effettivi o supplenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

Per la corresponsione degli emolumenti ai membri della Commissione di cui al prece-

dente articolo 1, ai funzionari ed agli esperti della cui opera la Commissione stessa può avvalersi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1950, n. 590.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.